

SCHEMA DI

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO A FAVORE DEL COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA DELLA MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE TARGA AKF754

Con la presente scrittura privata, da tenere e valere ai sensi di legge, tra:

- PROVINCIA DI SONDRIO (P. Iva 00603930140), d'ora in avanti definita **parte Comodante**, rappresentata da

e

- COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA (P. Iva 00110940145), d'ora in avanti definito **parte Comodatario**, rappresentata da

Dato atto che lo schema del presente contratto è stato approvato con deliberazione del Presidente della Provincia n. del e con deliberazione di Giunta del Comune di Montagna in Valtellina n. del

si conviene e stipula quanto segue:

1. La parte comodante concede, a far data dal giorno di sottoscrizione del presente atto e fino al 31/12/2025 (eventualmente rinnovabile in relazione a quanto previsto al punto 6), in comodato d'uso gratuito alla parte comodatario, che accetta, la macchina operatrice semovente targata AKF754 di proprietà della Provincia, che verrà fornita con l'allestimento estivo, ovvero dotata di tagliaerba-decespugliatore a braccio come da allegato tecnico N. EU72874MOCPBS17 del 14/04/2017 che accompagna la carta di circolazione. Il comodatario potrà servirsene con la dovuta diligenza, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
2. Tutte le spese derivanti dall'utilizzo del suddetto veicolo sono a carico della parte comodatario, la quale si impegna a mantenerlo nello stato di conservazione in cui l'ha ricevuto. Si intendono inoltre a carico della parte comodatario anche tutte le spese per le manutenzioni e riparazioni rese necessarie in relazione all'uso, anche a seguito di eventuali sinistri, ecc..., ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall'uso del suddetto veicolo. La parte comodante provvederà alla stipula dell'assicurazione R.C.A., in quanto proprietaria ai sensi di legge del veicolo; la quota parte di tale onere verrà rimborsata dalla parte comodatario a quella comodante in proporzione ai giorni di effettivo utilizzo (vedasi punto 6). In caso di incendio, furto o incidente stradale, il comodatario è tenuto ad informare immediatamente il comodante ed a risarcire ogni eventuale danno derivante da uno dei suddetti eventi. In caso di furto il comodatario provvederà anche a sporgere denuncia presso l'Autorità competente, trasmettendone copia al comodante. In caso di incidente il comodatario provvederà alla raccolta della documentazione necessaria per l'avvio della pratica assicurativa, ivi compreso il modello per l'eventuale constatazione amichevole del danno.
3. La parte comodatario risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse dall'utilizzatore del veicolo, in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni, oltre alle spese. Qualora la parte comodante dovesse sostenere il pagamento di contravvenzioni comminate, la parte comodatario dovrà immediatamente rimborsare, a prima richiesta, l'importo di dette contravvenzioni oltre alle spese sostenute, anche per la presentazione di eventuali ricorsi all'autorità competente.
4. La parte comodatario:
 - si obbliga ad utilizzare il veicolo esclusivamente per le proprie attività istituzionali;

- si obbliga ad utilizzare il veicolo e conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia e si impegna a mantenerlo in ordine ed efficiente, rispettando le norme e prescrizioni di manutenzione consigliate dal produttore;

- si obbliga, nell'utilizzo del veicolo, ad impiegare esclusivamente personale che possieda tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla sua guida, inclusi i corsi di abilitazione e addestramento conformemente a quanto richiesto dai titoli I e III del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

5. È fatto divieto alla parte comodataria di servirsi del veicolo per finalità diverse. È inoltre fatto divieto di concedere il veicolo a noleggio, in concessione o prestito a terzi di qualunque natura.
6. I periodi di effettivo utilizzo del veicolo dovranno essere annotati dalle parti su un apposito registro. A tal fine sia la parte comodante che quella comodataria dovranno comunicarsi tramite PEC il nominativo di un proprio referente, responsabile della tenuta del registro. I periodi di utilizzo non potranno eccedere i 15 giorni consecutivi. Al termine di ciascun periodo il veicolo dovrà essere riconsegnato presso l'autorimessa della Provincia ubicata a Sondrio in Via Papa Giovanni XXIII. Al momento della restituzione il veicolo dovrà trovarsi nelle stesse condizioni di conservazione in cui si trovava al momento della consegna, fatto salvo il normale deperimento d'uso; il comodatario potrà essere chiamato a rispondere del deperimento che ecceda l'ordinario e sia a lui imputabile per colpa o dolo.
7. Il presente contratto di comodato è valido dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31/12/2025; previa richiesta scritta della parte comodataria potrà essere rinnovato di anno in anno anche per le annualità successive, a insindacabile giudizio della parte comodante.
8. In caso di utilizzo da parte del comodatario il presente contratto deve essere tenuto a bordo del veicolo ed esibito a richiesta delle Autorità preposte ai controlli.
9. Il presente atto, per quanto non espressamente previsto, si intende regolato dalle disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del Codice civile.
10. Qualsiasi controversia comunque derivante dalla conclusione, esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente contratto, è devoluta alla esclusiva competenza del Tribunale di Sondrio.

Letto, confermato e sottoscritto nelle date e ora risultanti dalle firme digitali

La parte comodante:

La parte comodataria:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005